Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 29 dicembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

CONCORSI

AVVISO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'On.le De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 12,30, in udienza solenne, S. E. Juan Emiliano O'Leary il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato, in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Paraguay.

Roma, li 11 dicembre 1947

(5279)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. 1440.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

N. 1440. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, viene integrata come segue:

JUGOSLAVIA: *Consolato generale* Zagabria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1441.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in contrada Ranna del comune di Marsala (Trapani).

N. 1441. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mazara del Vallo in data 31 ottobre 1943, integrato con dichiarazioni 15 febbraio 1946 e 1° aprile 1947, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, in contrada Ranna del comune di Marsala (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1947.

Nomina dei componenti la Commissione centrale per l'avventiziato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le designazioni del presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Decretano:

Art. 1.

Sono nominati membri permanenti della Commissione centrale per l'avventiziato, prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, i signori:

dott. Angelo Barbieri, presidente di sezione a riposo del Consiglio di Stato, membro con funzioni di presidente;

prof. dott. Carlo Frasca, consigliere della Corte dei conti, membro;

rag. Evaristo Malagoli, consigliere della Corte dei conti, incaricato delle funzioni di ispettore generale capo presso la Ragioneria generale dello Stato, membro;

dott. Giacomo Bruno, direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro;

dott. Arrigo Lanzara, consigliere di Corte di appello, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro.

Art. 2.

L'ufficio di segreteria della Commissione è composto dei seguenti funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

dott. Giuseppe Cataldi, referendario della Corte dei conti, direttore dell'ufficio stesso;

dott. Giovanni Manfra, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno;

dott. Santi Castiglia, vice segretario in prova del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 152. — FERRARI

(5268)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1947.

Concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili alla Società italiana radio marittima.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786, con cui è fatto obbligo agli armatori di munire le navi del commercio di stazioni radiotelegrafiche;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, sulle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 9 luglio 1923, n. 1618;

Visto il regio decreto 27 settembre 1923, n. 2351, che modifica i regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067, e 1 giugno 1924, n. 1488, relativi alle concessioni delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1226, che approva il regolamento per la esecuzione del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082, che reca nuove norme per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili nazionali;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno n. 75 del 1° aprile 1931, che reca le norme esecutive per l'applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1557;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1927, registro n. 20, foglio n. 382, che approva uno schema di atto di sottomissione recante le clausole cui debbono sottostare le Società che intendono di impiantare ed esercitare stazioni radiotelegrafiche a bordo delle navi mercantili nazionali;

Visto il regio decreto 25 marzo 1933, n. 204, che rende esecutivi gli accordi internazionali in materia di telegrafia, telefonia e radiotelegrafia, stipulati a Madrid (1932);

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regio decreto 9 settembre 1938, n. 1868, che rende esecutivi gli accordi stipulati dalla Conferenza internazionale delle telecomunicazioni del Cairo (1938);

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, col quale è accordata alla Società italiana radio marittima la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili dal 7 ottobre 1927 al 6 ottobre 1947;

Vista la domanda in data 8 marzo 1946 della predetta Società;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo delle navi mercantili accordata alla Società italiana radio marittima col decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 è rinnovata per un periodo di 20 anni a decorrere dal 7 ottobre 1947.

Art. 2.

La Concessione di cui al precedente art. 1 non ha carattere di esclusività.

Art. 3.

La Concessione di cui al precedente art. 1 è rinnovata sotto l'osservanza delle condizioni tutte specificate nell'unito atto di sottomissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° ottobre 1947

Il Ministro: MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1947
Registro Uff. risc. poste n. 20, foglio n. 339. — MANZELLA

Atto di sottomissione

Art. 1.

La Società concessionaria sarà costituita nel territorio dello Stato italiano ed avrà sede a Roma.

Il capitale sociale dovrà essere prevalentemente italiano. Per garantire l'adempimento di tale condizione almeno il 60 % del capitale dovrà essere costituito da azioni nominative intestate a cittadini italiani o ad enti riconosciuti italiani.

Lo statuto sociale dovrà stabilire:

1) che fa parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che non impegna in alcun modo la responsabilità dello Stato italiano e che è dispensato dal fornire cauzioni;

2) che il presidente del Consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il direttore e la maggioranza dei componenti il Consiglio predetto siano cittadini italiani;

3) il presidente, l'amministratore delegato e il direttore dovranno pure essere di gradimento del Governo italiano.

Art. 2.

Per il normale svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, il concessionario dovrà disporre:

a) del libero uso degli apparecchi necessari per l'esercizio degli impianti radioelettrici di bordo;

b) della necessaria organizzazione al fine di assicurare la perfetta regolarità del servizio R.T. per qualunque linea e traversata che interessino la navigazione delle navi su cui sono installate le stazioni radioelettriche date in concessione;

c) del personale radiotelegrafista italiano, munito di regolare certificato di abilitazione ed avente tutti gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti. Il contingente di detto personale sarà tale da potere soddisfare in qualsiasi momento alle esigenze del servizio;

d) dell'ausilio nel territorio nazionale di una completa organizzazione tecnica con depositi ed ispettorati nei principali porti italiani, atta ad assicurare la regolarità del servizio e con l'assistenza di officine idonee a soddisfare al fabbisogno di tutti gli apparecchi occorrenti;

e) dell'ausilio all'estero di una adeguata organizzazione per assicurare l'assistenza tecnica, amministrativa alle stazioni e al personale R.T. di bordo;

f) di una completa organizzazione amministrativa per il controllo del traffico radiotelegrafico sia nazionale che internazionale.

La Società dovrà inoltre provvedere a quant'altro sarà necessario per garantire la sicurezza, regolarità e continuità del servizio.

Art. 3.

Il contratto-tipo da stipularsi con gli armatori per l'impianto ed esercizio del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico di bordo sarà determinato d'accordo con la Società e la Confederazione italiana degli armatori e dovrà essere approvato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ogni divergenza, relativa alle condizioni da stabilire nel contratto tipo anzidetto, sarà risoluta inappellabilmente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, intesa una Commissione costituita da tre membri, e precisamente da un rappresentante del Ministero predetto, da un rappresentante della Confederazione italiana degli armatori e da un rappresentante della Società concessionaria.

Art. 4.

Le licenze previste dall'art. 9 del regolamento R.T. internazionale saranno rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo accertamento che l'impianto soddisfi alle condizioni prescritte e che la Società concessionaria abbia stipulato con l'armatore il contratto indicato all'art. 3.

La Società predetta dovrà all'uopo trasmettere al Ministero regolare domanda su cui dovranno essere apposte tutte le condizioni prescritte ai comma *b*), *c*) e *d*) del terz'ultimo capoverso dell'art. 3 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con regio decreto n. 1226 del 10 luglio 1924.

La domanda stessa dovrà inoltre essere corredata:

a) da una dichiarazione dell'armatore da cui risulti che egli ha stipulato il contratto-tipo contemplato all'articolo precedente.

Nella dichiarazione dovrà pure essere indicata la durata di tale contratto;

b) dalla quietanza della somma costituente il deposito di L. 3000 per ognuna delle stazioni di cui si chiede la licenza.

Il periodo di validità della licenza sarà conforme a quello del contratto e comunque non potrà eccedere il termine di scadenza della concessione.

La licenza decade nel caso di passaggio di proprietà della nave ad altro armatore.

Art. 5.

Il Governo italiano non assume alcuna responsabilità nè in dipendenza degli impianti e dell'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo, nè per qualsiasi altra causa, e ciò tanto in rapporto al concessionario quanto in rapporto a terzi.

Art. 6.

Gli impianti radioelettrici di bordo dovranno corrispondere a tutti i requisiti tecnici derivanti dalla Convenzione internazionale di Madrid 1932 e dai relativi Regolamenti del Cairo 1938 e dalle convenzioni e regolamenti che potranno essere stipulati durante il corso della concessione nonchè alle norme prescritte dal decreto Ministeriale del 21 febbraio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1931, od a quelle che potranno in seguito essere emanate. Le eventuali modifiche che, all'infuori di quanto è stato stabilito dalle predette norme, la Società concessionaria intendesse apportare al tipo degli impianti R.T. di cui sia già avvenuto il collaudo, dovranno avere sempre la preventiva approvazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

Il concessionario è responsabile verso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni della gestione delle stazioni avute in concessione nei riguardi del servizio radioelettrico pubblico e commerciale da esso effettuato.

Art. 8.

In conformità di quanto dispone l'art. 11, alinea 276, del Regolamento generale delle radiocomunicazioni del Cairo 1938, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Madrid (1932), il servizio radioelettrico delle stazioni di bordo è posto sotto l'autorità superiore del comandante della nave o della persona responsabile della nave.

Art. 9.

Il concessionario ed il personale di servizio delle stazioni di bordo, nonchè gli altri dipendenti del concessionario stesso che possono avere conoscenza del testo o semplicemente dell'esistenza dei marconigrammi o di ogni notizia ottenuta a mezzo del servizio radioelettrico, sono tenuti a mantenere ed assicurare il segreto della corrispondenza.

Essi saranno responsabili della infrazione di tale segreto sia di fronte allo Stato che a terzi, senza pregiudizio delle sanzioni penali stabilite per la violazione stessa, qualora questa costituisca reato.

Art. 10.

Il concessionario è tenuto ad applicare ai marconigrammi e alle conversazioni radiotelefoniche le tariffe stabilite dalle pubblicazioni ufficiali inerenti al servizio telegrafico e radiotelegrafico ed a quello telefonico e radiotelefonico rispettivamente.

I marconigrammi e le comunicazioni radiotelefoniche di Stato in franchigia sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 11.

I conti di debito e credito derivanti dallo scambio di corrispondenza radiotelegrafica e radiotelefonica tra le stazioni radioelettriche di bordo della Società italiana radio marittima e le stazioni costiere governative italiane saranno compilati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mese per mese ed inviati alla predetta Società per la liquidazione. Il relativo saldo dovrà essere effettuato entro il semestre decorrente dal mese cui i singoli conti si riferiscono.

La Società stessa rimetterà inoltre al Ministero suddetto, l'importo relativo ai conti che le amministrazioni o compagnie estere avranno spediti al Ministero medesimo per la liquidazione. Tale rimessa dovrà essere fatta entro il più breve tempo possibile, e, in ogni caso, almeno due mesi prima del termine stabilito dai regolamenti internazionali delle radiocomunicazioni.

La Società italiana radio marittima liquiderà direttamente con le amministrazioni o compagnie interessate i seguenti conti:

a) delle stazioni costiere estere le cui amministrazioni o compagnie abbiano aderito a tale liquidazione diretta;

b) delle Società o ditte che avessero in concessione l'esercizio di stazioni costiere italiane;

c) del traffico scambiato tra loro dalle navi ad essa in concessione per i servizi radioelettrici, o tra queste e le navi in concessione ad altra Società o ditte italiane o di nazionalità estera.

I conti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dovranno essere comunicati per notizia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai fini del riscontro del provento relativo al canone sulla tassa di bordo.

Art. 12.

In caso di sospensione per qualsiasi causa del servizio radioelettrico pubblico e commerciale da parte delle stazioni radioelettriche costiere nessun compenso è dovuto al concessionario.

Art. 13.

Per le forniture occorrenti la Società concessionaria dovrà, in base alle disposizioni vigenti, dare la preferenza ai prodotti nazionali. Di regola, le forniture stesse dovranno effettuarsi a mezzo di regolari gare tra le ditte costruttrici nazionali.

Art. 14.

Il Governo italiano ha diritto di far eseguire, in qualunque momento, da propri funzionari, delle ispezioni sia tecniche che amministrative e contabili alle stazioni radioelettriche di bordo date in concessione.

Art. 15.

La presente concessione è soggetta alla completa osservanza, da parte della Società, delle leggi, regolamenti sui servizi radioelettrici, delle convenzioni internazionali delle telecomunicazioni e dei rispettivi regolamenti ed atti addizionali.

ad esse uniti, delle norme generali sui servizi radioelettrici e di tutte le disposizioni interne ed internazionali attualmente vigenti o che saranno in seguito emanate.

Art. 16.

Per le navi da carico della marina libera, la Società lascia all'armamento la facoltà di far installare apparecchi di sua proprietà e di sua scelta, purchè siano di costruzione nazionale e di tipo omologato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Saranno tollerati apparati di costruzione straniera quando risultino installati a bordo di navi straniere all'atto dell'acquisto semprechè siano riconosciuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni rispondenti ai requisiti previsti nelle norme internazionali vigenti.

Art. 17.

Per le navi da carico della marina libera, quando nei ruoli della concessionaria non sia disponibile personale adatto alla categoria della nave, l'assunzione del personale R.T. potrà esser fatta dall'armatore, previo gradimento della concessionaria.

Art. 18.

Il rinnovo della concessione non costituisce soluzione di continuità per quanto si riferisce al personale che già presta servizio presso la Società italiana radio marittima, e le nuove assunzioni, da parte della concessionaria, dovranno essere regolate in base ad accordi tra la Confederazione degli armatori, la Federazione italiana lavoratori del mare e la concessionaria.

Art. 19.

A norma dell'art. 3 del regio decreto 27 settembre 1923, n. 2351, la Società concessionaria corrisponderà mensilmente allo Stato (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni), un canone pari al 10 % delle tasse radioelettriche di bordo.

Art. 20.

Nei casi di inadempienza da parte della Società degli obblighi da essa assunti o di inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti o di irregolarità accertate e debitamente contestate alla Società, sarà in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di applicare, oltre le speciali sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti, delle penali da 10.000 a 500.000 lire.

Art. 21.

Le spese di registro e bollo relative alla stipulazione del presente atto di sottomissione, sono a carico del concessionario.

Società italiana radio marittima
Il presidente amministratore delegato: GIULIO MARCONI

Visto, *il Ministro*: MERLIN

(5340)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1947, con il quale il dott. Giorgio Segre è stato nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del detto dott. Segre nella carica di cui sopra;

Decreta:

Il signor Converso Mario è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli, in sostituzione del dott. Giorgio Segre.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(5249)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1947.

Disposizioni sui depositi cauzionali a garanzia degli assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 ed il decreto Ministeriale 15 novembre 1923;

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, numero 2283, è modificato come segue:

« A garanzia dei titoli emessi, gli istituti di cui agli articoli 9 e 10 dovranno depositare entro i primi quindici giorni di ciascun bimestre presso la Banca d'Italia, in buoni del Tesoro o in altri titoli di Stato, nella forma e nei modi previsti dal decreto Ministeriale 15 novembre 1923, una somma pari al 40 % della circolazione alla fine del bimestre precedente.

« Per il primo bimestre il deposito dovrà essere eguale al 10 % del capitale e della riserva indicati nell'art. 9 con un massimo di due milioni.

« Ove gli assegni circolari emessi e non estinti da ciascun istituto superino l'ammontare del capitale e della riserva legale risultanti dall'ultimo bilancio, l'eccedenza di circolazione dovrà essere coperta con deposito di titoli come al primo comma del presente articolo nella proporzione del 100 per cento.

« Gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari anteriormente al 1° gennaio 1947, che alla data del 30 settembre 1947 avevano costituito a garanzia degli assegni circolari emessi il deposito di cui ai precedenti comma, possono coprire gli incrementi sulla circolazione alla predetta data del 30 settembre 1947 nella proporzione del 60 per cento.

« Per la parte degli incrementi di cui al precedente comma, coperta con il deposito di titoli di Stato redi-

mibili, la valutazione agli effetti cauzionali dei titoli stessi potrà essere fatta alla pari, in deroga a quanto disposto dall'art. 3 del decreto Ministeriale 15 novembre 1923.

« Per gli istituti di credito che alla data del 30 settembre 1947 non avevano costituito il deposito cauzionale nei modi e nella misura indicati nel primo e nel terzo comma del presente articolo, le facilitazioni previste nel quarto e nel quinto comma avranno invece effetto con decorrenza dalla data in cui gli istituti stessi avranno regolato la loro posizione.

« Gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari posteriormente al 1° gennaio 1947 dovranno, per il periodo di due anni dalla data di inizio dell'emissione dei titoli, costituire il deposito cauzionale a mente dei primi tre comma del presente articolo ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1947

(5271) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1947.

Proroga dei termini legali e convenzionali per la chiusura, a causa di sciopero, di aziende di credito operanti nella provincia di Bari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei giorni 20 e 21 novembre 1947 non hanno potuto essere aperte al pubblico, a causa di uno sciopero generale indetto nella provincia di Bari, le dipendenze in Bari della Banca commerciale italiana, del Credito italiano, del Banco di Napoli e del Banco di Roma, nonchè la dipendenza in Molfetta (Bari) del Banco di Napoli;

Che per lo stesso motivo nei giorni 19, 20 e 21 novembre 1947 non ha potuto essere aperta al pubblico la dipendenza in Putignano (Bari) del Banco di Roma;

Che dal giorno 17 al giorno 21 novembre 1947 incluso non hanno potuto essere aperte al pubblico, per l'identico motivo, le seguenti aziende e dipendenze: Banca d'Italia: dipendenza di Barletta (Bari); Banco di Napoli: dipendenze di Barletta (Bari), Bisceglie (Bari), Bitonto (Bari), Corato (Bari) e Terlizzi (Bari); Banco di Roma: dipendenze di Barletta (Bari), Bisceglie (Bari), Bitonto (Bari) e Corato (Bari); Credito italiano: dipendenza di Barletta; Banca commerciale italiana: dipendenza di Barletta; Banca di Andria: dipendenza di Barletta;

Che dal giorno 17 al giorno 22 novembre 1947 incluso non hanno potuto essere aperte al pubblico, per lo stesso motivo, le seguenti aziende e dipendenze: Banco di Napoli: dipendenze di Andria (Bari), Trani (Bari), Ruvo di Puglia (Bari), Spinazzola (Bari) e Minervino Murge (Bari); Banco di Roma: dipendenze di Andria e di Trani; Banca di Andria: sede di Andria e dipendenze di Trani, Ruvo di Puglia e Corato; Banca popolare andriese: sede di Andria;

Che nei giorni 17, 18, 19 e 21 novembre 1947 non ha potuto essere aperta al pubblico, per lo stesso motivo, la dipendenza in Canosa di Puglia (Bari) del Banco di Napoli;

Che per lo stesso motivo non ha potuto essere aperta al pubblico, dal giorno 17 al giorno 24 novembre 1947 incluso la dipendenza in Altamura (Bari) del Banco di Napoli;

Viste le segnalazioni presentate dalle aziende interessate onde ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali venuti a scadere durante la chiusura degli sportelli;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465, la chiusura delle dipendenze delle aziende di credito appresso elencate, verificatasi a causa di sciopero, è riconosciuta come causata da eventi eccezionali e la durata della chiusura resta accertata:

a) dal giorno 20 al giorno 21 novembre 1947 incluso per le dipendenze in Bari della Banca commerciale italiana, del Credito italiano, del Banco di Napoli e del Banco di Roma, nonchè per la dipendenza in Molfetta (Bari) del Banco di Napoli;

b) per i giorni 19, 20 e 21 novembre 1947 per la dipendenza in Putignano (Bari) del Banco di Roma;

c) dal giorno 17 al giorno 21 novembre 1947 incluso per le seguenti aziende e dipendenze:

Banca d'Italia - dipendenza di Barletta (Bari);

Banco di Napoli - dipendenze di Barletta (Bari), Bisceglie (Bari), Bitonto (Bari), Corato (Bari) e Terlizzi (Bari);

Banco di Roma - dipendenze di Barletta, Bisceglie, Bitonto e Corato;

Credito italiano - dipendenza di Barletta;

Banca commerciale italiana - dipendenza di Barletta;

Banca di Andria - dipendenza di Barletta;

d) dal giorno 17 al giorno 22 novembre 1947 incluso per le seguenti aziende e dipendenze:

Banco di Napoli - dipendenze di Andria (Bari), Trani (Bari), Ruvo di Puglia (Bari); Spinazzola (Bari) e Minervino Murge (Bari);

Banco di Roma - dipendenze di Andria e di Trani;

Banca di Andria - sede di Andria e dipendenze di Trani, Ruvo di Puglia e Corato;

Banca popolare andriese - sede di Andria;

e) per i giorni 17, 18, 19 e 21 novembre 1947 per la dipendenza in Canosa di Puglia (Bari) del Banco di Napoli;

f) dal giorno 17 al giorno 24 novembre 1947 incluso per la dipendenza in Altamura (Bari) del Banco di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed affisso per estratto nei locali delle dipendenze riaperte a cura delle aziende di credito interessate.

Roma, addì 13 dicembre 1947

(5270) *Il Ministro*: DEL VECCHIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 41 del 13 dicembre 1947 riguardanti i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 41 del 13 dicembre 1947, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

141. - *Lamiere nere ondulate.* — Si applica a tutte le lamiere nere ondulate il prezzo della quota preferenziale di cui al punto *a*) del n. 113 della circolare n. 30 del 15 settembre 1947. Viene stabilito come termine per il ritiro della merce il 15 gennaio 1948

142. - *Sego animale* (per uso commestibile), franco magazzino consegnatario, L. 200 al kg.;
delle quali L. 20 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 180 da versare al Fondo lire.

143. - *Compenso per la lavorazione del cioccolato.* — Il compenso per la lavorazione del cioccolato consegnato in tavolette, secondo quanto prescritto, franco stabilimento di lavorazione, viene stabilito in L. 260 al kg. Il suddetto compenso non comprende i seguenti elementi che hanno regolazione a parte: fideiussione bancaria per le materie prime assegnate e trasporti dall'origine fino allo stabilimento delle materie stesse.

144. - *Alcool metilico.* — Viene stabilita la vendita a licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero sulla base del prezzo di L. 150 al kg.

145. - *Lanolina* (ex s/s Cooper Union Victory). — Viene stabilita la vendita a licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero sulla base del prezzo di L. 400 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono state preventivate in L. 35 al kg.

146. - *Gomma sintetica neoprene*, franco magazzino consegnatario, L. 269 al kg.;
delle quali L. 12 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 257 da versare al Fondo lire.

147. - *Jodio bisublimato F.U.*, franco magazzino consegnatario, imballaggio gratuito, L. 10.900 al kg.;
delle quali L. 65 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 10.835 da versare al Fondo lire.

148. - *Joduro di potassio F.U.*, franco magazzino consegnatario, L. 9100 al kg.;
delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 9000 da versare al Fondo lire.

149. - *Vaselina*:
a) bianca, franco magazzino consegnatario, L. 232 al kg.;
delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 207 da versare al Fondo lire;
b) gialla, franco magazzino consegnatario, L. 191 al kg.;
delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 166 da versare al Fondo lire.

150. - *Benzaldeide*, franco magazzino consegnatario, L. 1100 al kg.;
delle quali L. 10 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1090 da versare al Fondo lire.

151. - *Cloruro di platino.* — Viene stabilita la vendita al migliore offerente a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 1000 al grammo. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono state preventivate in L. 1,50 al grammo. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

152. - *Tartrato sodico potassico.* — Viene stabilita la vendita al migliore offerente a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 400 al kg. Le spese di gestione a rendiconto sono state preventivate in L. 30 al kg. La differenza fra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

153. - *Bismuto sottonitrato*, franco magazzino consegnatario, L. 3000 al kg.;
delle quali L. 40 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 2960 da versare al Fondo lire.

154. - *Digitaline*, franco magazzino consegnatario, L. 3250 al g.;
delle quali L. 5 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 3245 da versare al Fondo lire.

155. - *Corbonato di litio*, franco magazzino consegnatario, L. 1900 al kg.;
delle quali L. 40 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 1860 da versare al Fondo lire.

156. - *Potassio fosfato.* — Viene stabilita la vendita al migliore offerente a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 450 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono state preventivate in L. 50 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

157. - *Bitartrato di potassio.* — Viene stabilita la vendita al migliore offerente a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 1300 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono state preventivate in L. 100 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

158. - *Acido lattico.* — Viene stabilita la vendita al migliore offerente a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 1200 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono state preventivate in L. 40 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

159. - *Acido nicotinico*:
a) in compresse:
viene stabilita la vendita al migliore offerente a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 7000 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono state preventivate in L. 100 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire;
b) in polvere, franco magazzino consegnatario, L. 5500 al kg.;
delle quali L. 100 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 5400 da versare al Fondo lire.

160. - *Solfato di efedrina.* — Viene stabilita la vendita al migliore offerente a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 40.000 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono state preventivate in L. 1000 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

161. - *Idrossido di sodio U.S.P.* — Viene stabilita la vendita al migliore offerente a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero al prezzo base di L. 500 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono state preventivate in L. 50 al kg. La differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le spese di gestione come sopra specificate sarà versata al Fondo lire.

162. - *Parti di ricambio per trattori, aratri, macchine da raccolto, mietitrebbie e falciatrici.* — I prezzi di cessione del suddetto materiale saranno calcolati moltiplicando per il coefficiente 1000 i prezzi dei listini di origine compilati dalle case produttrici americane per l'anno 1946. La quota per le spese di gestione soggette a rendiconto è stata preventivata in ragione del 30 % dell'importo totale; la differenza sarà versata al Fondo lire.

163. - *Gomma avariata.* — Viene stabilita la vendita a licitazione privata applicando come prezzi base i prezzi della gomma normale con uno sconto del 15 %. Alla licitazione debbono essere invitate a partecipare soltanto le ditte esercenti l'industria della gomma.

164. - *Materiale per i cantieri navali.* — A modifica e completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 30 del 15 settembre 1947, si stabilisce quanto appresso:
a) prezzi di cessione franco magazzino consegnatario:
teli giapponesi, L. 2000 al pezzo;
buglioli (secchioni) per carbone e draghe, L. 50 al kg.;
mezzi marinai, L. 350 al pezzo;
braghe di catena, L. 140 al kg.;
cavi di acciaio, L. 150 al kg.;
cavi di manila, L. 300 al kg.;

cavi di sisal, L. 230 al kg.;
filati di manila, L. 300 al kg.;
copertoni, L. 350 al metro quadrato;
buglioli di tela, L. 350 al pezzo;
zattere in sughero, L. 3000 al pezzo;
zattere in legno, L. 3000 al pezzo;
salvagente circolare, L. 750 al pezzo;
cinture salvataggio, L. 600 al pezzo;
reggetta (secondo le dimensioni), L. 110 - 125 al kg.;
fili ferro zincato (secondo lo spessore), L. 100 e L. 160 al kg.;
tubi di rame, L. 225 al kg.;
tubi di acciaio nero, L. 90 al kg.;
tubi di acciaio zincato, L. 100 al kg.;
tubi di acciaio nero con manicotto, L. 90 al kg.;
remi normali tipo marina, L. 1000 al pezzo;
remi uso canoa, L. 480 al pezzo;
catene per ancora, L. 90 al kg.;
catene, L. 80 al kg.;
ancorotti, L. 50 al kg.;
rampini, L. 50 al kg.;
forconi per carbone, L. 200 al pezzo;
badili senza manico, L. 100 al kg.;
carriole (secondo la grandezza), L. 3500 e 1800 al pezzo;
parti spariglíate, L. 50 al kg.;
tenditori e tornichetti, L. 35 al kg.;
scivoli per barili e fusti, L. 80 al kg.;
bighi da carico, L. 120 al kg.;
alberetti rientrabili, L. 105 al kg.;
telai per branda, L. 400 al pezzo;
redance zincate per cavo acciaio, L. 280 al kg.;
redance zincate per cavi fibra, L. 180 al kg.;
pastecche in ferro zincato, L. 3000 al pezzo;
grilli zincati e neri, L. 250 al kg.;
maniglioni (grilli), L. 250 al kg.;
bozzelli in ferro, L. 1750 al pezzo;
pastecche in ferro per picchi da carico, L. 5500 al pezzo;
bozzelli in legno:
tipo n. 1, L. 2200 al pezzo;
tipo n. 2, L. 1900 al pezzo;
tipo n. 3, L. 1000 al pezzo;
tipo n. 4, L. 1300 al pezzo;
batterie accumulatori, L. 250 al kg.;
bussole per imbarcazioni, L. 3000 al pezzo;

b) i materiali sotto elencati saranno venduti a licitazione privata al prezzo base al fianco di ciascuno di essi indicato. Alla licitazione, riservata al settore navale, saranno invitati a partecipare i Cantieri, gli armatori, i pescatori, ecc. Si riconosce la facoltà di non aggiudicazione della merce qualora i prezzi offerti non siano ritenuti congrui:
casse sbarco munizioni, L. 4,50 al kg.;
platò sbarco munizioni, L. 4,50 al kg.;
platò sbarco aerei, L. 1200 al pezzo;
panò vari tipi, L. 850 al pezzo;
panò per reti giapponesi, L. 2 al kg.;
ripiani per scarico rotabili, L. 400 al pezzo;
rulli di legno, L. 6 al kg.;
reti giapponesi in cavo di fibra, L. 110 al kg.;
reti giapponesi in cavo di acciaio, L. 140 al kg.;
braghe in legno per veicoli, L. 12 al kg.;
braghe in ferro, L. 50 al kg.;
braghe in cavo di acciaio, L. 22 al kg.;
distanziatori in legno per braghe, L. 6 al kg.;
caldaia tipo locomobile, L. 500.000 al pezzo;
tronchi legno puntelli per bacino, L. 7000 al mc.;
scalandroni, L. 12 al kg.;
biscagline, L. 10 al kg.

Si conferma che l'ammontare degli incassi va versato al Fondo lire, previa deduzione del 10 % calcolato come spese di gestione, soggette a rendiconto.

165. - *Materiale radiologico.* — Vengono stabiliti come appresso i prezzi di cessione del materiale radiologico:

a) Materiale per diagnostica:

« Machlett » D.B. - C. 324 - Tubo in aria con raffreddamento a radiatore ad alette, doppio fuoco. PKV max 100. Ma max 350, L. 75.700;

« Eureka » D.B. - C. 324 - Tubo in aria con raffreddamento a radiatore ad alette, doppio fuoco. PKV max 100. Ma max 350, L. 67.200;

« Machlett » Aeromax 8 - C. 477 A 2 - 0 - 4 - 5 mm. Tubo tipo Aeromax 8, in olio con coppa di acciaio e cavi schermati, a doppio fuoco. PKV max 100. Ma max 350, lire 159.500;

« Machlett » 40 CC. C. 478. A. - Tubo con anodo rotante, tipo Dinamax 25 1,2 - in coppa di acciaio con olio, senza ventilatore, con cavi schermati, a doppio fuoco. Adatto solo per normale diagnostica. PKV max 100. Ma max 350, L. 328.500;

« Machlett » C. 477 B. Tubo di ricambio (solo vetro) per coppa in olio Aeromax 8, L. 70.500;

« Machlett » C. 481. - Tubo di ricambio (solo vetro) ad anodo rotante per coppa Dinamax 25 - 1,2, L. 190.000;

b) Materiale per terapia:

« Machlett » C. 404 - XT. - Tubo per coppa con isolamento ad aria. Tensione pulsante PKV 200 MA 10. Tensione costante KV 200 MA 8. Tensione di filamento V 8. Corrente di filamento A 4. Vetro Pyrex - raffreddamento per irraggiamento, L. 118.500;

« Machlett » E - 211, D.G. 200 - Tubo per coppa con isolamento in aria e raffreddamento a circolazione forzata d'olio nell'interno dell'anodo. Vetro Pyrex. Filtrazione interna equivalente a circa 2,5 mm. di al. Macchia focale mm. 6 circa. Tensione di filamento 6 V per 25 MA. Corrente di filamento 4,2 A circa. Massima tensione fra gli elottrodi: a tensione rettificata pulsante 220 PKV; a tensione costante 200 KV. Massima energia per lavoro continuo:
25 MA con tensione pulsante 200 PKV., 20 MA con tensione pulsante 220 PKV., 18 MA con tensione costante 200 KV, L. 373.000;

« Machlett » D.T. 220 P. - Tubo per coppa con isolamento in olio e raffreddamento a circolazione forzata dell'olio nell'anodo. Vetro Pyrex. Macchia focale 6 mm. circa. Filtrazione interna equivalente a circa 2 mm. di al. Tensione di filamento 6 V per 25 MA. Corrente di filamento 4,2 A circa. Massima tensione fra gli elettrodi: a tensione rettificata pulsante 220 PKV; a tensione costante 220 KV. Massima energia per lavoro continuo:
25 MA con tensione pulsante 200 PKV, 20 MA con tensione pulsante 200 PKV; 18 MA con tensione costante 200 KV, L. 187.500;

« Machlett » tipo D.T. 220 P. Coppa Piccer, completa di cavi, di serbatoio e sistema per la circolazione forzata dell'olio a velocità variabile automaticamente con la temperatura per i tubi, L. 1.732.000;

c) Materiale vario:
valvole rettificatrici per generatori di tensione. Tensione massima per carichi continui: 140 PKV. Corrente massima di carico per lavoro continuo: 50 MA - Corrente massima per carichi intermittenti: 500 MA - Marca « Machlett » tipo M L - I E., L. 35.500;
cavi da 16 piedi D.B. - C. 389 anodo, L. 21.000;
cavi R.M. 9002, L. 750;
cavi trasformatori alta tensione, L. 81.000;
cavi catodi, 16 piedi, DBC 388, L. 21.000;
diaframma portabile, L. 117.000;
guanti radiopachi, L. 5000;
lastre di vetro e piombo:
cm. 13 × 18, L. 2700;
cm. 24 × 30, L. 8400;
cm. 30 × 40, L. 14.000;
cm. 40 × 40, L. 18.500;
cavi trasformatori C 412, L. 9000.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato a trattenere come quota per le spese di gestione soggette a rendiconto il 4 % delle cifre sopra riportate.

166. - *Materiale sanitario e medicinali distribuiti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.* — Vengono stabiliti come appresso i prezzi di cessione del materiale sanitario e dei medicinali per uso diretto distribuiti dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (programma 1946):
etere per anestesia, L. 76 per flac. 1/4 lb.;
Neoarsfenamina, L. 370 per scat. 5 fiale da 0,6 gm.;
D.D.T. 26 % in emulsione, L. 142 a libbra;
D.D.T. 100 %, L. 230 a libbra;
D.D.T. 10 %, L. 45 a libbra;
catgut cromico per suture n. 00, L. 84 per tubetto;
catgut cromico per suture n. 0, L. 84 per tubetto;
catgut cromico per suture n. 1, L. 84 per tubetto;
catgut cromico per suture n. 2, L. 84 per tubetto;
fiale da 5 cc. con tappo di gomma, L. 2500 a grossa;
fiale da 20 cc. con tappo di gomma, L. 2700 a grossa;
fiale da 30 cc. con tappo di gomma, L. 2700 a grossa;
fiale da 50 cc. con tappo di gomma, L. 3450 a grossa;
cerotto adesivo 12" × 10 y, L. 670 per rocchetto;
tubo gomma per drenaggio 1/8", L. 15 a piede;
tubo gomma per drenaggio 1/4, L. 24 a piede;

tubo gomma per drenaggio 1/2, L. 78 a piede;
tubo gomma per drenaggio 3/16; L. 31 a piede;
guanti di gomma misura 7, L. 84 al paio;
guanti di gomma misura 7 1/2, L. 84 al paio;
guanti di gomma misura 8, L. 84 al paio.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica è autorizzato a trattenere come quota per le spese di gestione soggette a rendiconto il 4 % delle cifre sopra indicate.

167. - *Alcaloidi prodotti dall'oppio di importazione U.N.R.R.A.* — Vengono stabiliti come appresso i prezzi degli alcaloidi prodotti dall'oppio di importazione U.N.R.R.A.:
morfina base, L. 180.000 al kg.;
morfina cloridrato, L. 170.000 al kg.;
codeina base, L. 170.000 al kg.;
codeina fosfato, L. 145.000 al kg.;
etilmorfina base, L. 180.000 al kg.;
etilmorfina cloridrato, L. 170.000 al kg.;
diacetilmorfina base, L. 175.000 al kg.;
diacetilmorfina cloridrato, L. 170.000 al kg.

168. - *Banda stagnata.* — A decorrere dalla data della presente circolare si applicano per tutte le cessioni della banda stagnata i prezzi stabiliti per la quota preferenziale.

169. - *Mastice per calzature.* — Viene disposta la vendita a licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero senza prezzo base e con riserva di aggiudicazione.

170. - *Materiale per riparare pneumatici.* — Viene disposta la vendita a licitazione privata a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero senza prezzo base e con riserva di aggiudicazione.

171. - *Colofonia.* — Con decorrenza dal 26 dicembre 1947 e senza vincolo di assegnazione vengono stabiliti come appresso i prezzi della colofonia, franco magazzino del consegnatario (peso netto - tara convenzionale 7 %):
1° gruppo colofonia qualità chiara (dalla Cristal E alla WGH compresa), L. 160 al kg.;
2° gruppo colofonia qualità media (dalla N alla FG compresa), L. 145 al kg.;
3° gruppo colofonia qualità scura (dalla E alla Brai Noir), L. 125 al kg.;
4° gruppo colofonia Wood Rosin, L. 110 al kg.

Le spese di gestione soggette a rendiconto sono state confermate in L. 15 al kg. La differenza tra i prezzi di cessione come sopra indicati e le spese di gestione sarà versata al Fondo lire.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(5373)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Palermo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:
decreto interministeriale 26 luglio 1947, n. 1850, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1947, registro n. 13 Interno, foglio n. 384; importo L. 166.576.000.

(5345)

Autorizzazione al comune di Palermo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Palermo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:
decreto interministeriale n. 3255 del 26 novembre 1947; importo L. 50.000.000.

(5344)

Autorizzazione al comune di Venezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Venezia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:
decreto interministeriale 29 ottobre 1947, n. 2795; importo L. 58.916.000.

(5346)

Autorizzazione al comune di Catania a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Catania è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:
decreto interministeriale del 2 ottobre 1947, n. 2787; importo L. 64.647.000.

(5347)

Autorizzazione al comune di Verona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Verona è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:
decreto interministeriale 27 ottobre 1947, n. 2992; importo L. 81.540.000.

(5348)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1947, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici il prof. dott. ing. Mario Rubino è nominato presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani per il quadriennio 1° novembre 1947-31 ottobre 1951.

(5331)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

Con decorrenza 13 novembre 1947 è stato attivato il servizio fonotelegrafico comunale a Biviò, comune di Palomonte, provincia di Salerno.

(5349)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40196 — Data: 24 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Brofferio Tullio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 574 — Data: 10 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Imperia — Intestazione: Daprelà Stefano fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 14.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8895 — Data: 15 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria

provinciale di Genova — Intestazione: Collaretto Angela fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 14 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Stocco Pietro fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data: 7 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Di Giorgi Casimira in Spampinato di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 2365.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 5 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Gramaglia Giuseppina fu Gerardo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 — Data: 18 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Grandini Gino di Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 18 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Grandini Gino di Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 18 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Grandini Gino di Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 18 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cremona — Intestazione: Grandini Gino di Pietro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 ottobre 1947

(4457) p. *Il direttore generale*: CRESTINI

Estrazioni delle azioni e delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato

Si notifica che il giorno 29 gennaio 1948, alle ore 9 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli delle già società delle ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

74ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di n. 35 sulle 595 attualmente vigenti;

82ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 593 sulle 6028 attualmente vigenti;

52ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (legge 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 5599 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1948, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 dicembre 1947

(5366) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950

Si notifica che nel giorno 15 gennaio 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 13ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di gennaio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 23 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5367)

13ª Estrazione delle obbligazioni 4,50 % delle Aziende patrimoniali dello Stato

Si notifica che nel giorno 16 gennaio 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'annuale estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato, emesse in base al regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 696.

Giusta il piano di ammortamento del prestito, per l'anno 1948, saranno estratte n. 16.000 obbligazioni.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsare alla pari a partire dal 1° marzo 1948, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 dicembre 1947 - N. 231

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,60
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	56 —
Id. 5 % 1935	86 —
Redimibile 3,50 % 1934	69 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,975
Id. 5 % 1936	85 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	76,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,325
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,50
Id. 5 % convertiti 1951	96,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	49766	189 —	Vinazza *Anita* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Roncallo Caterina fu Luigi ved. Vinazza, dom. a Mele (Genova).	Vinazza *Anna*, ecc., come contro.
Id.	328913	847 —	Salvetti Fiorenzo fu *Agostino*, dom. a Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni ved. Salvetti *Agostino*. dom. in Caluso.	Salvetti Fiorenzo fu *Giuseppe Agostino*, dom. a Caluso, con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. Salvetti *Giuseppe Agostino*.
Id.	273603	2.100 —	Schirò Giuseppa di *Antonio*, nubile, dom. a Contessa Entellina (Palermo).	Schirò Giuseppa di *Antonino*, ecc., come contro.
Id.	376255	966 —	Bixio *Elisabetta* fu Enrico, moglie di Loleo Bartolomeo, dom. a Genova, vincolata.	Bixio *Elisa* fu Enrico, ecc., come contro.
Id.	110961	3.850 —	*Galletti Caterina* fu Clemente, moglie di Proia Felice, dom. a Cuorgnè (Torino).	*Galetto Maria Caterina*, ecc., come contro.
Id.	64430	210 —	Marcone *Modesto* fu Giovanni, dom. a Torino.	Marcone *Italo Modesto* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	250861	129,50	Bosco *Odissea* fu Rocco, minore sotto la patria potestà della madre Errico Raffaella, dom. in Gioia del Colle (Bari).	Bosco *Odinea* fu Rocco, ecc., come contro.
Id.	46448	437,50	Lo Presti *Laura* fu Calogero, nubile, dom. in S. Salvatore di Fitalia (Messina), con usufrutto a Parrinelli Caterina fu Domenico ved. di Lo Presti Calogero.	Lo Presti *Maria Lauretta*, ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Id.	486244	735 —	Albonico *Amalia* fu Paolo ved. Scheggia, dom. a Como, vincolata.	Albonico *Gaetana Amalia*, ecc., come contro.
Id.	378881	1.050 —	Sangregorio Giuseppe fu Carlo, dom. a Pavia, con usufrutto a *Sangregorio Rosa* fu Carlo, nubile, dom. a Marignago (Pavia).	Come contro, con usufrutto a Sangregorio *Anna Maria Rosa* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	378882	1.050 —	Sangregorio Ferdinando fu Carlo, con usufrutto come sopra.	Sangregorio Ferdinando fu Carlo, con usufrutto come sopra.
Id.	245033	990,50	Ottolenghi Ada fu *Leone*, moglie di Casati Guido, dom. a Torino, con usufrutto a Pavarino *Clotilde* fu Felice ved. Ottolenghi.	Ottolenghi Ada fu *Abram Leon*, moglie di Casati Guido, con usufrutto a Pavarino *Caterina Clotilde*, ecc., come contro.
Id.	395746	409,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	248968	2.334,50	Crovo *Carlotta* fu *Agostino* ved. di Marre Gio Batta, dom. in Monleone di Cicagna (Genova), con usufrutto a Crovo *Adelaide* fu *Agostino*, moglie di Benvenuto Lorenzo.	Crovo *Maria Carlotta* fu *Giovanni Agostino* ved. di Marre Gio. Batta, dom. in Monleone di Cicagna (Genova), con usufrutto a Crovo *Maria Adelaide* fu *Giovanni Agostino*, ecc., come contro.
Id.	248967	2.334,50	Crovo *Giuditta* fu *Agostino* ved. di Torre Agostino, dom. in Monleone di Cicagna, con usufrutto come sopra.	Crovo *Maria Giuditta* fu *Giovanni Agostino*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	17600	616 —	Scalmana Domenico, Rina, nubile ed Angelo di Luigi, Margiotta Mario e Carlottina, nubile, di Francesco, Margiotta Francesco fu Giovanni, Scalmana *Luigi* fu Domenico, Pini Carlo, Maria nubile, Giuseppa nubile fu Carlo tutti eredi indivisi	Scalmana Domenico, Rina, nubile ed Angelo di Luigi, Margiotta Mario e Carlottina, nubile, di Francesco, Margiotta Francesco fu Giovanni, Scalmana *Aquilino Luigi* fu Domenico, Pini Carlo, Maria nubile Giuseppa nubile fu Carlo, tut-

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
			di Pini Giovanni fu Carlo dom. a Brescia, con usufr. vitalizio a *Pari Angela* di Luigi ved. Pini moglie in seconde nozze di Maraccani Remigio.	ti eredi indivisi di Pini Giovanni fu Carlo dom. a Brescia, con usufrutto a *Parri Giulia Angela*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	860987	255,50	Mussa Albina fu Giovanni, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a Bonando *Luigia* fu Francesco ved. Maffei, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Bonando *Maria Luigia*, ecc., come contro.
Id.	571920	185,50	Prinotti Adelina fu Tommaso, moglie di *Arenati* Bassi Pietro, dom. in Torino, con usufrutto a Rigoletti *Anna* fu Antonio, moglie di Prelle Carlo, dom. in Torino.	Prinotti Adelina fu Tommaso, moglie di *Avenati* Bassi Pietro, dom. a Torino, con usufrutto a Rigoletti *Maria Anna*, ecc., come contro.
Id.	275243	126 —	Grenni Maurina (vulgo Elmira) fu *Giuseppe* ved. di Bordoni Giuseppe, dom. in Altare (Genova).	Grenni Maurina (vulgo Elmira) fu *Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	522163	1.036 —	Sibilla *Faustina* fu Nicolò, moglie di Coffano Carlo, dom. in Chivasso (Torino).	Sibilla *Giovanna Faustina* fu Nicolò, ecc., come contro.
Id.	469926	45,50	Poma *Caterina* fu Pietro, nubile, dom. a Ceres (Torino).	Poma *Maria Orsola Caterina* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	774189	210 —	*Giliberti Ambrosina* di Giuseppe, moglie di Ambrois Natale, dom. a Bardonecchia (Torino).	*Gillibert Maria Ambrogina*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	56843	1.000 —	Nossardi Maria Livia di *Attilio Angelo*, moglie di De Ambrosys Emanuele di *Gio Batta*, dom. in Genova, vincolata.	Nossardi Maria Livia di *Attilio Angelo o Angelo Attilio*, moglie di De Ambrosys Emanuele di *Giuseppe*, ecc., come contro.
Id.	56840	1.380 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	35425	1.180 —	Bavastro Emilia di Vincenzo, moglie di Canepa *Mario*, dom. a Genova, vincolata.	Bavastro Emilia di Vincenzo, moglie di Canepa *Carlo Mario Armando*, ecc., come contro.
Id.	126013	2.720 —	Pepe Vittorio e *Sapientina* di Giuseppe, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di Pepe Giuseppe fu Giovanni, dom. in Acerra (Napoli), con usufrutto a Pepe Giuseppe fu Giovanni.	Pepe Vittorio e *Giuseppina*, ecc., come contro.
B. T. nov. 5 % (1950) Serie 22	144	Cap. nom. 20.000 —	Livio Adriana fu Mario, nubile, dom. a Como, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Erminia e Ada* fu Paolo, nubili, dom. in Como.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Livio *Emilia-Erminia e Adda* fu Paolo, ecc., come contro.
Rendita 5 %	217430	2.600 —	Morelli Giovanni fu Fabiano, dom. a Marta (Viterbo), con usufrutto a Lisoni Teresa, ved. Morelli fu Alberto.	Morelli Giovanni fu Fabiano, *minore sotto la patria potestà della madre Lisoni Teresa fu Alberto ved. Morelli*, dom. a Marta (Viterbo), con usufrutto a quest'ultima.
Id.	217431	2.600 —	Morelli *Margherita* fu Fabiano, nubile, domiciliata a Marta (Viterbo), con usufrutto come sopra.	Morelli *Maria Margherita* fu Fabiano, minore, ecc., come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	328915	847 —	Salvetti *Iolanda Sibilla* fu *Agostino*, nubile, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Alessandra* fu Giovanni vedova Salvetti *Agostino*.	Salvetti *Sibilla Iolanda* fu *Giuseppe Agostino*, dom. in Caluso (Torino), con usufrutto a Pollino *Giuseppina Alessandra* fu Giovanni ved. Salvetti *Giuseppe Agostino*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 dicembre 1947

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5223)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 27 per diffida di smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico, di cui è stata eseguita la 1ª pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 15 novembre 1947 e la 2ª in quella n. 287 del 15 dicembre 1947, reca erroneamente la firma dell'ex direttore generale Conti, invece di quella del nuovo direttore generale *De Liguoro*, firmatario dell'elenco stesso.

(5350)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e conferma del vice presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova, con sede in Palmanova (Udine).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 11 febbraio 1946, con il quale il dott. Nicolò Trevisan è stato nominato presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova (Udine);

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 28 agosto 1943, con il quale il sig. Faustino Pellizzoni è stato nominato vice presidente della suddetta azienda;

Considerato che i predetti signori Trevisan e Pellizzoni sono scaduti di carica per compiuto termine;

Dispone:

Il sig. Gino Olivo è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova, con sede in Palmanova (Udine) in sostituzione del dott. Trevisan ed il sig. Faustino Pellizzoni è confermato vice presidente dell'azienda stessa, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il direttore generale della Banca d'Italia
MENICHELLA

(5272)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per titoli ed esami a ventidue posti di segretario contabile in prova (gruppo B) di cui undici posti riservati ai reduci di guerra, presso l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In esecuzione alla deliberazione 2 ottobre 1947, n. 2582, è indetto un concorso per titoli ed esami a ventidue posti di segretario contabile in prova (gruppo *B*) di cui undici posti riservati ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione.

Al concorso possono partecipare anche le donne alle quali non potrà conferirsi un numero di posti superiore a due.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18º anno di età e, quelli che non si trovino nelle condizioni di cui all'8º comma del presente avviso, o che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, non debbono aver superato il 35º anno di età alla data della citata deliberazione.

Per coloro che furono colpiti dalle leggi razziali non verrà computato, agli effetti del limite anzidetto, il lasso di tempo trascorso tra il 5 settembre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni a favore dei mutilati della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna svoltasi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè a favore dei decorati al valor militare e dei promossi per merito di guerra.

Il limite di età di cui al capoverso precedente è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

Le predette elevazioni del limite massimo di età sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite massimo di età per i concorrenti che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; e dalla produzione del titolo di studio per quelli appartenenti o provenienti da impieghi statali di ruolo di pari gruppo o dalla categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

I concorrenti che siano in possesso di una delle qualifiche previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dovranno darne dimostrazione nei modi di seguito indicati.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 16 e rivolta al presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dovrà pervenire alla sede centrale dell'Opera stessa entro sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, scritta e sottoscritta dal candidato, deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, del suo domicilio o dell'abituale residenza, nonchè il preciso indirizzo e deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) dell'estratto dell'atto di nascita;

2) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale e civile; al riguardo l'Amministrazione potrà procedere ad indagini dirette;

5) del certificato generale del casellario giudiziale;

6) del certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni di impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi d'Istituto;

7) del diploma, in originale o copia autenticata, di licenza di scuola media superiore o titolo equipollente, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica da cui risultino i voti conseguiti negli esami finali, ove i voti stessi non siano indicati nel titolo di studio.

In luogo del predetto titolo di studio, i concorrenti appartenenti o provenienti da impieghi statali di ruolo di gruppo *B* dovranno presentare copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate, mentre quelli appartenenti o provenienti dalla categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo presenteranno copia dello stato del servizio militare;

8) dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) del foglio di congedo illimitato militare o certificato su carta da bollo, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva ovvero se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare;

10) di una fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio la firma dei quali dovrà essere a sua volta legalizzata e con la prescritta marca da bollo;

11) dei documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina;

12) dei documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili ai fini del concorso. In ogni caso i titoli di studio superiori a quelli minimi prescritti dovranno essere accompagnati dal certificato di cui al n. 7).

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello Stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre rispettivamente la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o quella di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 9035000/I, in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito.

I partigiani combattenti produrranno un documento rilasciato dalla competente autorità ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e della campagna in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero il certificato della rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra rilasciato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulti a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazioni del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8), non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente avviso.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Solamente i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di buona condotta, sanitario e quello del casellario giudiziale. All'uopo dovrà prodursi il certificato d'indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della Procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorrono le legalizzazioni.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo e non di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 9) e 11) insieme alla copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso l'Opera nazionale.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

I vincitori del concorso saranno nominati Segretario contabile in prova, con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni e saranno destinati a prestare servizio presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Il periodo di prova non sarà inferiore a sei mesi, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 14 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Saranno esentati a prestare servizio di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Gli esami consteranno di prove scritte ed orali sul seguente programma:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) ragioneria delle pubbliche Amministrazioni, e contabilità generale dello Stato;

3) elementi di scienza delle finanze e di statistica.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) e quelle orali su tutto il programma.

I concorrenti avranno comunicazione della sede e della data degli esami.

Roma, addì 7 novembre 1947

Il presidente: MASPERO

(5284)

Concorso per titoli ed esami a sedici posti di consigliere delegato in prova (gruppo B), di cui otto posti riservati ai reduci di guerra, presso l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In esecuzione alla deliberazione 2 ottobre 1947, n. 2581, è indetto un concorso per titoli ed esami a sedici posti di consigliere delegato in prova (gruppo *B*) di cui otto posti riservati ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione che siano invalidi di guerra oppure decorati al valor militare.

I concorrenti tutti debbono rivestire la qualifica di invalido di guerra o di ex combattente decorato al valor militare.

I concorrenti debbono aver compiuto il 18° anno di età e quelli che non si trovino nelle condizioni di cui al 5° comma del presente avviso o che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dal regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, non debbono aver superato il 44° anno di età alla data della citata deliberazione.

Tale limite di età è elevato a 45 anni se gli aspiranti siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso oppure abbiano almeno un figlio vivente alla data della medesima.

Si prescinde dal requisito del limite massimo di età per i concorrenti che rivestono la qualità di impiegato civile statale di ruolo; e dalla produzione del titolo di studio per quelli appartenenti o provenienti da impieghi statali di ruolo di pari gruppo o dalla categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

I concorrenti che siano in possesso di una delle qualifiche previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dovranno darne dimostrazione nei modi di seguito indicati.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 16 e rivolta al presidente dell'Opera nazionale

per gli invalidi di guerra dovrà pervenire alla sede centrale dell'Opera stessa entro i sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda scritta e sottoscritta dal concorrente, deve contenere l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè il preciso indirizzo e deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) dell'estratto dell'atto di nascita;

2) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

3) del certificato della competente autorità comunale dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

4) del certificato del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale e civile; al riguardo l'Amministrazione potrà procedere ad indagini dirette;

5) del certificato generale del casellario giudiziale;

6) del certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Per i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della campagna in Africa Orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il certificato medico deve contenere, oltre una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'invalido possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni d'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità ai servizi d'istituto;

7) del diploma, in originale o copia autenticata, di licenza di scuola media superiore o titolo equipollente nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica da cui risultino i voti conseguiti negli esami finali, ove i voti stessi non siano indicati nel titolo di studio.

In luogo del predetto titolo di studio, i concorrenti appartenenti o provenienti da impieghi di ruolo statali di gruppo *B* dovranno presentare copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate, mentre quelli appartenenti o provenienti dalla categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo presenteranno copia dello stato del servizio militare;

8) dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9) di una fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata e con la prescritta marca da bollo;

10) dei documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla protrazione del limite massimo di età, alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina;

11) dei documenti e dei titoli che gli aspiranti stessi ritengono utili a fini del concorso. In ogni caso i titoli di studio superiori a quelli minimi prescritti dovranno essere accompagnati dal certificato di cui al n. 7).

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra.

Essi presenteranno inoltre rispettivamente la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922 o quella di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000/I, in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito.

I partigiani combattenti produrranno un documento rilasciato dalla competente autorità ai fini dell'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero il certificato della rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra rilasciato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulti a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I requisiti per l'ammissione al concorso, salvo quanto disposto per quello dell'età, devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8), non saranno ritenuti validi se rilasciati oltre tre mesi prima della data del presente avviso.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Solamente i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di buona condotta, sanitario e quello del casellario giudiziale. All'uopo dovrà prodursi il certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal segretario della Procura presso il Tribunale di Roma e dai notai del distretto notarile di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare se, e nell'affermativa, per quale periodo abbiano prestato servizio di impiego civile, di ruolo, presso pubbliche Amministrazioni.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 7) e 10) insieme alla copia dello stato matricolare civile dalla quale risultino anche le qualifiche riportate e lo stato di famiglia.

I candidati in servizio non di ruolo dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la durata e la qualità del servizio straordinario, gli estremi dei provvedimenti di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso l'Opera nazionale.

Con ordinanza presidenziale non motivata ed insindacabile potrà essere negata l'ammissione al concorso.

I vincitori del concorso saranno nominati Consiglieri delegati in prova col trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni e saranno destinati a prestare servizio presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Il periodo di prova non sarà inferiore a sei mesi, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 17 del decreto-legge 14 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Saranno esentati dal prestare servizio di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3°, del decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Gli esami consteranno di prove scritte ed orali sul seguente programma:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) legislazioni in materia di pensioni e di assistenza agli invalidi di guerra;

3) istituzioni di diritto civile;

4) compiti, attribuzioni ed ordinamento dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) e quelle orali su tutto il programma.

I concorrenti avranno comunicazione della sede e della data degli esami.

Roma, addì 7 novembre 1947

Il presidente: MASPERO

(5283)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a ventitre posti di aiuto ufficiale idraulico in prova del ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1924, n. 48;
Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;
Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 26671, con il quale venne indetto un concorso per esami a ventitre posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (gruppo C, grado 13°);
Vista la graduatoria di merito del concorso predetto, formata dalla Commissione esaminatrice nominata con i decreti Ministeriali 10 dicembre 1946, n. 48869, e 21 marzo 1947, n. 7868;
Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a ventitre posti di aiuto ufficiale idraulico in prova del ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (gruppo C, grado 13°) indetto con il decreto Ministeriale 18 luglio 1946, n. 26671:

1.	Montagna Raffaele, ex combatt.	punti	18,90	su 20
2.	Giarrè Alfredo, ex combattente	»	17,83	»
3.	Vitale Ugo	»	17,43	»
4.	Brandizzi Giovanni	»	17 —	»
5.	Papini Lorenzo	»	16,90	»
6.	Ferrarese Arturo	»	16,83	»
7.	Guazzo Faustino	»	16,53	»
8.	Grotti Augusto, ex combatt.	»	16,40	»
9.	Magri Camoens	»	16,13	»
10.	Tommasi Rodolfo	»	15,90	»
11.	Del Seppia Loris	»	15,80	»
12.	Aglieri Enrico Luigi	»	15,60	»
13.	Toscan Mario	»	15,40	»
14.	Rossi Argante, orf. di guerra	»	15,27	»
15.	Dusi Luigi, ex combattente	»	14,97	»
16.	Paganini Andrea	»	14,73	»
17.	Zanardi Ferdinando	»	14,67	»
18.	Ristori Giuseppe	»	14,40	»
19.	Ciferni Antonio	»	14,37	»
20.	Morganti Alberto	»	14,33	»
21.	Songini Marcello	»	14,23	»
22.	Rampelli Silvano	»	14,20	»
23.	Vitale Giulio, ex combattente	»	14,17	»
24.	Deganis Roberto	»	14,07	»
25.	Girardi Danilo	»	13,97	»
26.	Melchionna Vito Felice	»	13,90	»
27.	Barbagli G. Battista	»	13,80	»
28.	Valenti Fernando	»	13,77	»
29.	Nadalini Bellino	»	13,50	»
30.	Castagna Ermes	»	13,33	»
31.	Golinelli Romano	»	13,33	»
32.	Santinato Luigi, ex combattente	»	13,30	»
33.	Pace Giuseppe	»	13 —	»

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Montagna Raffaele, ex combattente.
2. Giarrè Alfredo, ex comb.
3. Vitale Ugo.
4. Brandizzi Giovanni.
5. Papini Lorenzo.
6. Ferrarese Arturo.
7. Guazzo Faustino.
8. Grotti Augusto, ex comb.
9. Magri Camoens.
10. Tommasi Rodolfo
11. Del Seppia Loris
12. Aglieri Enrico Luigi.
13. Toscan Mario.
14. Rossi Argante, orf. di g.
15. Dusi Luigi, ex comb.
16. Paganini Andrea
17. Zanardi Ferdinando.
18. Ristori Giuseppe.
19. Ciferni Antonio.
20. Morganti Alberto.
21. Songini Marcello.
22. Vitale Giulio, ex combatt.
23. Santinato Luigi, ex comb.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Rampelli Silvano
2. Deganis Roberto
3. Girardi Danilo
4. Melchionna Vito Felice
5. Barbagli Giov. Battista
6. Valenti Fernando
7. Nadalini Bellino
8. Castagna Ermes
9. Golinelli Romano
10. Pace Giuseppe

Roma, addì 1° agosto 1947

Il Ministro: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1947
Registro n. 24, foglio n. 163. — SALVATORI

(5352)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova nell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale in data 15 luglio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *A* - grado 10°) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'11 ottobre 1947;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine utile (10 dicembre 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova nell'Istituto geografico militare (gruppo *A* - grado 10°) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 dell'11 ottobre 1947, è prorogato al 15 gennaio 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Registro Esercito n. 25, foglio n. 454. — GRASSI

(5351)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.